

STATUTO LIGA VENETA PER SALVINI PREMIER

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Finalità

Liga Veneta Per Salvini Premier (di seguito: "articolazione territoriale regionale" o "regione") è un'associazione non riconosciuta costituita con lo scopo di promuovere le finalità del movimento politico Lega per Salvini Premier, dando attuazione, nel proprio ambito territoriale alla linea politica, programmatica e d'azione generale da questo stabilita.

La regione si impegna a rispettare i principi e le norme dello Statuto di Lega per Salvini Premier e dei relativi regolamenti.

I Soci fondatori avanzano richiesta di adesione a Lega per Salvini Premier inoltrando domanda al Consiglio Federale.

Essa aderisce alla Lega per Salvini Premier con delibera di approvazione del Consiglio Federale.

Le proposte di modifica del presente Statuto sono presentate alla Commissione Statuto, Regolamenti e Tesseramento della Lega per Salvini Premier che, previo parere favorevole del Segretario Federale, le sottopone al Consiglio Federale della Lega per Salvini Premier, in conformità a quanto previsto nello Statuto della Lega per Salvini Premier. Il Consiglio Federale esprime un parere sulle modifiche che dovranno essere deliberate dal Congresso regionale; l'accoglimento di tale parere è vincolante per il mantenimento dell'adesione della regione alla Lega per Salvini Premier.

La Commissione Statuto, Regolamenti e Tesseramento della Lega per Salvini Premier predispone, altresì, il testo dei regolamenti della regione ed è competente per la modifica degli stessi. A tal fine la Commissione Statuto, Regolamenti e Tesseramento può anche prendere in esame proposte di testi di regolamenti ad essa sottoposti. Il Segretario Federale esprime un parere sul testo dei regolamenti e sulle relative modifiche. I regolamenti delle regioni sono approvati dal Consiglio direttivo regionale, tuttavia l'adozione del testo su cui il Segretario Federale ha espresso parere favorevole è vincolante per il mantenimento dell'adesione della regione alla Lega per Salvini Premier.

Il Consiglio Federale con la maggioranza dei quattro quinti dei presenti può deliberare l'esclusione della regione dalla Lega per Salvini Premier qualora la regione stessa agisca in contrasto con la linea politica, programmatica e d'azione generale della Lega per Salvini Premier e con quanto previsto dal suo Statuto e dai relativi regolamenti.

Art. 2 – Struttura organizzativa della regione

La regione gode di autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e finanziaria nei limiti stabiliti dal presente Statuto, dalla Legge in vigore, dallo Statuto di Lega per Salvini Premier e al controllo espresso sullo Statuto medesimo dalla Commissione Garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici.

La regione può articolarsi al suo interno in Sezioni Provinciali e Comunali (di seguito, insieme: "delegazioni territoriali").

L'organizzazione interna di ciascuna delegazione territoriale è disciplinata in un apposito regolamento nel rispetto dei principi stabiliti nel presente Statuto e in quello della Lega per Salvini Premier.

Qualora una delegazione territoriale intenda acquisire soggettività giuridica ed autonomia patrimoniale e finanziaria, si procede alla redazione di uno Statuto e dei regolamenti interni. Si applica il procedimento previsto dall'art. 1 per l'approvazione delle modifiche dello Statuto della regione e per l'approvazione dei regolamenti della regione.

Art. 3 – Simbolo

La regione utilizza il simbolo della Lega per Salvini Premier secondo quanto previsto nello Statuto della Lega per Salvini Premier e nei relativi regolamenti. Tale simbolo, di proprietà esclusiva della Lega per Salvini Premier, è concesso in utilizzo alla regione dal Consiglio Federale, in conformità all'apposito regolamento. La concessione del simbolo può essere revocata dal Consiglio Federale.

Per le elezioni politiche ed europee la regione utilizza unicamente il contrassegno elettorale approvato dal Consiglio Federale. Limitatamente alle elezioni regionali ed amministrative, la regione può modificare il simbolo, fermo restando il parere preventivo vincolante del Consiglio Federale.

Il Consiglio Federale, per tutti i tipi di elezione, può apportare al simbolo ed al contrassegno, le modifiche ritenute più opportune nel rispetto delle disposizioni di legge in materia. In particolare potrà deliberare di presentare contrassegni elettorali, sia con la denominazione "Lega per Salvini Premier", sia con l'aggiunta di tutte le sue varianti regionali nel caso di elezioni regionali o amministrative.

Art. 4 – Sede e denominazione della regione

La regione ha sede in Noventa Padovana, via Panà n. 56/ter.

La denominazione è Liga Veneta Per Salvini Premier

La denominazione della regione fa parte esclusivamente del patrimonio della Lega per Salvini Premier. Nel momento in cui, per qualsivoglia motivo, la regione dovesse non essere più ricompresa all'interno della Lega per Salvini Premier non deterrà più alcun diritto in relazione all'utilizzo della denominazione e sarà obbligata a deliberare il proprio cambio di denominazione.

Art. 5 – Scioglimento della regione

Lo scioglimento volontario della regione può essere deliberato dal Congresso regionale, con la maggioranza dei quattro quinti dei presenti.

In caso di scioglimento della regione, per qualunque causa, il patrimonio di questa è devoluto alla Lega per Salvini Premier.

ISCRIZIONE ALLA REGIONE

Art. 6 – Iscrizione alla regione

Alla luce della struttura confederale della Lega per Salvini Premier, l'acquisizione della qualifica di socio della Lega per Salvini Premier implica automaticamente l'acquisizione della qualifica di socio della regione che ha rilasciato la tessera.

Gli associati appartengono a due qualifiche differenti:

- Soci Ordinari Militanti;
- Soci Sostenitori.

Il socio all'atto dell'iscrizione, e successivamente ogni anno, deve versare alla Sezione in cui risulta iscritto la quota associativa fissata annualmente dal Consiglio Federale. La quota è intrasmissibile e deve essere versata direttamente dal socio. L'elenco degli iscritti è trasmesso al Consiglio Federale.

A ciascun associato è rilasciata una tessera emessa esclusivamente dalla Lega per Salvini Premier e nella quale dovrà essere specificato se trattasi di Socio Ordinario Militante o Socio Sostenitore. La regione adotta esclusivamente la tessera della Lega per Salvini Premier quale tessera sociale ed è delegata al suo rilascio.

La regione recepisce integralmente la disciplina dello Statuto della Lega per Salvini Premier e dei relativi regolamenti per quanto riguarda l'acquisizione e il mantenimento della qualifica di socio e le categorie di soci.

ORGANI DELLA REGIONE

Art. 7 – Organi della regione

Sono organi della regione:

- il Congresso regionale;
- il Consiglio direttivo regionale;
- il Segretario regionale;
- l'Amministratore regionale;
- l'Organo regionale di Controllo sull'Amministrazione;
- il Responsabile Organizzativo regionale.

Art. 8 – Il Congresso regionale

Alla luce della struttura confederale della Lega per Salvini Premier, il Congresso regionale è l'organo plenario rappresentativo di tutti i soci della regione ai sensi dell'articolo 6.

Stabilisce la linea politica e programmatica della regione, in conformità con la linea politica, programmatica e d'azione stabilite dal Congresso Federale e dal Consiglio Federale ed esamina le attività svolte dagli organi ad esso assoggettati.

Il Congresso regionale è convocato dal Segretario regionale in via ordinaria ogni 3 (tre) anni, in via straordinaria su richiesta del Consiglio direttivo regionale con la maggioranza di almeno i due terzi dei presenti o su richiesta del Consiglio Federale o per iniziativa stessa del Segretario regionale.

Al Congresso regionale partecipano con diritto di voto i soci della regione in possesso dell'anzianità di militanza prevista da un apposito regolamento. In alternativa, in numero stabilito dal Regolamento del Congresso, partecipano al Congresso regionale i delegati eletti su base provinciale tra i Soci Ordinari Militanti in possesso dell'anzianità di militanza prevista dagli appositi regolamenti, garantendo un numero minimo di delegati per provincia.

Al Congresso regionale partecipano con diritto di voto, purchè in regola con le norme sul tesseramento dei S.O.M, anche:

- il Segretario regionale;
- i Segretari Provinciali;
- i Parlamentari ed i Consiglieri Regionali appartenenti per iscrizione alla regione;
- i Membri del Consiglio direttivo regionale uscente;
- i Membri del Consiglio Federale appartenenti per iscrizione alla regione;
- i Presidenti di Provincia;
- i Sindaci dei Comuni capoluoghi di Provincia o delle Aree Metropolitane.

Al Congresso regionale partecipa, senza diritto di voto, il Segretario Federale della Lega per Salvini Premier.

Il Congresso regionale delibera a maggioranza dei presenti.

Il Congresso regionale elegge tra i propri Soci Ordinari Militanti:

- il Segretario regionale;
- i componenti elettivi del Consiglio direttivo regionale;
- i delegati al Congresso Federale;

Il Regolamento del Congresso regionale, nel quale è indicato anche il numero dei componenti elettivi del Consiglio direttivo regionale, in deroga alla procedura prevista all'art. 1, è predisposto dal Consiglio direttivo regionale ed approvato dal Consiglio Federale.

Il Congresso regionale è l'organo competente per le modifiche al presente Statuto fermo restando il parere preventivo vincolante del Consiglio Federale secondo la procedura prevista all'art. 1.

Art. 9 – Il Consiglio direttivo regionale

Il Consiglio direttivo regionale determina l'azione della regione, in attuazione della linea politica, programmatica e d'azione stabilite dal Congresso Federale, dal Consiglio Federale e dal Congresso regionale.

Nomina o revoca l'Amministratore regionale.

Nomina il Responsabile della Rendicontazione contabile provinciale, su proposta del Consiglio provinciale competente.

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- il Segretario regionale;
- l'Amministratore regionale;
- i Segretari di ciascuna Sezione provinciale;
- i membri eletti dal Congresso regionale.

Partecipano al Consiglio direttivo regionale con il solo diritto di intervento:

- i membri del Consiglio Federale di competenza, per iscrizione, della regione;
- i Vice Segretari regionali;
- il Capogruppo al Consiglio regionale;
- il Responsabile Organizzativo regionale, il quale provvederà alla redazione del relativo verbale;
- il Responsabile degli Enti Locali regionale;
- il Coordinatore regionale del Movimento Giovanile.

Con apposita delibera, il Consiglio direttivo regionale può estendere la partecipazione alle proprie riunioni anche ad altri appartenenti alla Lega per Salvini Premier, direttamente od indirettamente interessati agli argomenti in discussione, oppure a soggetti con competenze tecniche per la trattazione di argomenti specifici. La partecipazione potrà essere in forma occasionale o continuativa ed in veste di uditori senza diritto di voto. Tale delibera è revocabile dal Consiglio direttivo regionale.

Il Consiglio direttivo regionale delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, il voto del Segretario regionale vale doppio purchè il numero dei presenti non sia inferiore a tre.

È di competenza del Consiglio direttivo regionale:

- approvare nei termini di legge il rendiconto della regione;
- deliberare su tutte le questioni di maggiore importanza che non siano demandate per legge o per Statuto ad altri organi;
- controllare la regolare tenuta del libro dei Soci Sostenitori e dei Soci Ordinari Militanti tenuto dall'Organo provinciale;
- assumere le decisioni in merito ad eventuali alleanze in occasione di elezioni amministrative comunali e provinciali ed approvare le relative liste elettorali e le candidature dei Sindaci dei capoluoghi di Provincia con l'esclusione di quello di Regione, e dei Presidenti di Provincia;
- proporre la candidatura a Sindaco e alla collegata lista riferita a Città capoluogo di Regione, a Governatore e alle liste per le elezioni regionali, da sottoporre a ratifica del Consiglio Federale;
- proporre una rosa di candidature per le elezioni europee e politiche da inviare al Consiglio Federale;
- nominare, con possibilità di revoca in caso di giusta causa, l'Organo regionale di Controllo sull'Amministrazione.

Il Consiglio direttivo regionale dura in carica 3 (tre) anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Esso si riunisce almeno una volta al mese, su convocazione del Segretario regionale, oppure ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno la metà dei suoi componenti. La convocazione del

mezzo di agosto è facoltativa. Tra i membri eletti dal Congresso regionale, quello che, senza giustificato motivo, risulta assente a due riunioni consecutive, è dichiarato decaduto con delibera dello stesso Consiglio direttivo regionale ed è sostituito dal primo dei non eletti in base a quanto risulta dal verbale dell'ultimo Congresso regionale. Se trattasi di un Segretario Provinciale questi è dichiarato decaduto anche dalla carica provinciale ed è sostituito, fino alla data del Congresso provinciale straordinario, da un Commissario nominato dal Consiglio direttivo regionale.

Art. 10 – Il Segretario regionale

Il Segretario regionale rappresenta politicamente la propria regione di fronte a terzi. Il Segretario regionale, ai soli fini statutari, elegge domicilio legale presso la sede di cui all'art. 4 del presente Statuto.

In caso di dimissioni, impedimento permanente o decesso del Segretario regionale, il Vice Segretario Vicario convoca il Congresso regionale straordinario per l'elezione del nuovo Segretario regionale. Il Congresso regionale straordinario deve comunque tenersi entro 120 (centoventi) giorni dalla cessazione dalla carica del Segretario regionale.

Il Segretario regionale esegue e coordina le direttive del Congresso regionale; convoca il Consiglio direttivo regionale e ne coordina le attività riferendo al Consiglio stesso, ogni qualvolta ne sia richiesto.

Il Segretario regionale nomina o revoca uno o più suoi vice, di cui uno vicario, per un massimo di 3 (tre). Il Vice Segretario vicario deve essere scelto tra i membri del Consiglio direttivo regionale.

Il Segretario regionale, per l'esercizio delle sue funzioni, nomina ed eventualmente revoca, fra i Soci Ordinari Militanti con possibilità di poter delegare parte dei suoi poteri:

- il Responsabile Organizzativo regionale;
- il Responsabile degli Enti Locali regionale.

L'avvenuta nomina o revoca è comunicata al Consiglio direttivo regionale.

Il Segretario regionale propone al Consiglio direttivo regionale l'eventuale istituzione di altri organi e la nomina dei relativi componenti.

Art. 11 – L'Amministratore regionale

L'Amministratore regionale, nominato dal Consiglio direttivo regionale, è competente per la gestione amministrativa ed economico-finanziaria della regione. L'Amministratore regionale può essere revocato in ogni momento dal Consiglio direttivo regionale.

La rappresentanza legale spetta all'Amministratore regionale.

L'Amministratore regionale è titolare del simbolo per l'utilizzo ai fini della presentazione delle liste elettorali.

L'Amministratore regionale, nel rispetto delle linee guida assunte dal Consiglio direttivo regionale, decide:

- l'ammontare della spesa per le campagne elettorali;
- la possibile erogazione di apporti a favore di una o più delegazioni territoriali.

L'Amministratore regionale gestisce il patrimonio della regione ed è competente per:

- l'apertura e la gestione di conti correnti e deposito titoli bancari e postali (ove del caso mediante utilizzo di un sistema di *cash pooling* tra i conti correnti riferiti alle singole entità associate), nonché le richieste di fidejussioni sul territorio dell'Unione Europea ed investimenti non speculativi;

- la sottoscrizione di contratti od atti unilaterali in genere;
- la sottoscrizione di mandati di pagamento;
- l'assunzione, la gestione, il licenziamento del personale, previa ratifica del Comitato Amministrativo Federale;
- la stipula di contratti di lavoro o di collaborazione anche temporanea, previa ratifica del Comitato Amministrativo Federale;
- la riscossione di somme a qualunque titolo spettanti alla regione;
- la gestione della contabilità della regione, la tenuta dei libri contabili, la redazione del rendiconto e l'adempimento di tutte le formalità conseguenti, in conformità alle leggi vigenti in materia;
- ogni altro adempimento previsto a suo carico dalla legge.

L'Amministratore regionale può delegare, ed autorizzare la sub-delega agli organismi territoriali di livello inferiore, parte delle proprie competenze al livello della Sezione Provinciale, nel rispetto del regolamento. In presenza di delega, anche parziale, la Sezione Provinciale trasmette semestralmente all'Amministratore regionale una rendicontazione dettagliata su tutta la gestione.

L'Amministratore regionale trasmette semestralmente al Comitato Amministrativo Federale una rendicontazione sull'utilizzo da parte della regione dei fondi eventualmente erogati dalla Lega per Salvini Premier in particolare e su tutta la gestione, ivi compresa quella delle risorse umane.

Art. 12 – L'Organo regionale di Controllo sull'Amministrazione

L'Organo regionale di Controllo sull'Amministrazione, nominato dal Consiglio direttivo regionale, è composto da un membro effettivo e uno supplente. I membri dell'Organo regionale di Controllo sull'Amministrazione durano in carica per 3 (tre) esercizi e sono rinominabili. In ogni caso i membri scaduti durano in carica fino alla nomina dei nuovi.

I membri dell'Organo regionale di Controllo sull'Amministrazione devono essere dotati di idonei requisiti di professionalità. L'eventuale compenso è determinato dal Consiglio direttivo regionale all'atto della nomina.

L'Organo regionale di Controllo sull'Amministrazione vigila in conformità alle disposizioni di legge. Interviene alle riunioni del Congresso regionale e del Consiglio direttivo regionale, nei casi in cui riceva la relativa convocazione.

L'Organo regionale di Controllo sull'Amministrazione presenta una propria relazione annuale che è allegata al rendiconto della regione.

I membri dell'Organo regionale di Controllo sull'Amministrazione non possono rivestire altre cariche all'interno della Lega per Salvini Premier o delle regioni.

Non possono essere nominati membri dell'Organo regionale di Controllo sull'Amministrazione coloro che rivestono cariche nella Lega per Salvini Premier o nelle regioni.

Il Consiglio direttivo regionale vigila sul rispetto di tali requisiti.

Art. 13 – Il Responsabile Organizzativo regionale e il Responsabile Enti Locali regionale

Le competenze sono disciplinate da un apposito regolamento emanato dal Consiglio direttivo regionale.

DELEGAZIONI TERRITORIALI

Art. 14 – Organizzazione interna delle delegazioni territoriali

Ai sensi dell'art. 2, la regione può articolarsi al suo interno in Sezioni provinciali e comunali, strutture che sono prive di soggettività giuridica ed autonomia patrimoniale e finanziaria, e che operano alla stregua di mere delegazioni territoriali della rispettiva regione.

La Sezione provinciale è l'organo che coordina l'attività delle Sezioni comunali. La sua competenza territoriale coincide di norma con quella della Provincia istituzionale. In casi particolari, Il Consiglio direttivo regionale potrà deliberare l'istituzione di più Sezioni provinciali all'interno della medesima Provincia istituzionale. L'istituzione di una nuova Sezione provinciale è deliberata dal Consiglio direttivo regionale.

La Sezione comunale è l'organo territoriale di base per la realizzazione e diffusione dei programmi della Lega per Salvini Premier e della relativa regione. La competenza territoriale della Sezione coincide, solitamente, con quella del comune. Il Consiglio provinciale potrà estendere la competenza territoriale e di tesseramento ai comuni limitrofi e contigui.

Ciascuna Sezione è rappresentata dal rispettivo Segretario e retta da un Consiglio di Sezione, eletti attraverso Assemblee o Congressi.

L'organizzazione, le competenze e le funzioni delle Sezioni provinciali, e comunali o di eventuali gruppi di lavoro, sono disciplinate da appositi regolamenti deliberati dal Consiglio direttivo regionale. Se il territorio della regione coincide con una sola provincia, le competenze al livello provinciale sono assunte direttamente dalla regione.

Qualora una delegazione territoriale intenda acquisire soggettività giuridica ed autonomia patrimoniale e finanziaria, si procede alla redazione di uno statuto e dei regolamenti interni. Si applica il procedimento previsto dall'art. 19 dello Statuto della Lega per Salvini Premier per l'approvazione delle modifiche dello statuto delle regioni e per l'approvazione dei regolamenti delle regioni.

PATRIMONIO DELLA REGIONE

Art. 15 – Patrimonio della regione

Dalla data di costituzione della regione, i beni e i rapporti giuridici attivi e passivi di cui questa acquista la proprietà costituiscono il patrimonio esclusivo della regione.

Art. 16 – Entrate

Le entrate della regione sono costituite:

- dalle quote associative annuali raccolte dalla regione;
- dagli incassi derivanti da manifestazioni organizzate sul territorio della regione o dalla partecipazione della regione a manifestazioni;
- dagli eventuali apporti effettuati dalla Lega per Salvini Premier;
- da donazioni volontarie dei cittadini secondo la normativa vigente;
- dal contributo volontario dei rappresentanti in organismi elettivi ed enti.

Art. 17 – Uscite

Le uscite della regione sono le seguenti:

- spese generali;
- spese dell'apparato della regione;
- spese per il personale, ove ratificato ai sensi dell'art. 11;
- spese delle delegazioni territoriali;
- spese derivanti dall'organizzazione di manifestazioni o dalla partecipazione ad esse;

- spese per la stampa, attività di informazione e propaganda tra cui l'editoria, la diffusione radiotelevisiva e qualunque altro strumento di comunicazione;
- spese per campagne elettorali;
- altre spese che si rendono necessarie.

RENDICONTO DELLA REGIONE E CONTROLLO CONTABILE

Art. 18 – Rendiconto della regione e Controllo Contabile

L'Amministratore regionale predispone nei termini di legge il rendiconto d'esercizio della regione in conformità al regolamento e alla legislazione vigente e lo trasmette al Consiglio direttivo regionale.

Il Consiglio direttivo regionale approva il rendiconto predisposto dall'Amministratore regionale. Il rendiconto approvato deve essere trasmesso all'Amministratore Federale che provvede ad allegarlo al rendiconto della Lega per Salvini Premier in conformità all'art. 6, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13.

La rendicontazione contabile della regione è disciplinata da un apposito regolamento.

Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella propria gestione contabile e finanziaria, la regione si avvale della stessa società di revisione incaricata dalla Lega per Salvini Premier e iscritta nell'Albo Speciale tenuto dalla Commissione Nazionale per la società e la borsa ai sensi della disciplina vigente o nel registro di cui all'art. 2, d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. Alla società di revisione è affidato il controllo periodico della gestione contabile e finanziaria della regione. Essa esprime un giudizio sul rendiconto di esercizio della regione, secondo quanto previsto dalla disciplina applicabile.

IL SISTEMA DI CONTROLLO

Art. 19 - Il Controllo sugli Organi delle delegazioni territoriali

Il controllo sugli organi delle delegazioni territoriali è esercitato secondo quanto previsto nello Statuto della Lega per Salvini Premier e nei relativi regolamenti.

Art. 20 - Il Controllo sugli associati della Lega per Salvini Premier e della regione e i provvedimenti sanzionatori

Il controllo sugli associati della Lega per Salvini Premier e della regione è esercitato secondo quanto previsto nello Statuto della Lega per Salvini Premier e nei relativi regolamenti.

DISPOSIZIONI FINALI

- I. Per tutto quanto non previsto in questo Statuto, si applica la disciplina dello Statuto della Lega per Salvini Premier e dei relativi regolamenti.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- I. Fino allo svolgimento del successivo Congresso regionale, il Segretario regionale, su conforme delibera del Consiglio direttivo regionale, ha il potere di modificare la sede dell'associazione.
- II. A far data dalla costituzione della Lega Veneta per Salvini Premier, i Soci Fondatori compongono il Congresso regionale e agiscono, altresì, in qualità di Consiglio regionale

sino al successivo Congresso regionale elettivo, che dovrà essere svolto entro 12 (dodici) mesi dall'approvazione del presente Statuto.

- III. Nelle more della maturazione della anzianità di militanza per l'accesso alle cariche del presente Statuto, stabilite dal Regolamento del Movimento, in via transitoria, i tempi e le modalità di acquisizione delle stesse sono normati da apposito Regolamento – ispirato a principi di democraticità interna e di non discriminazione e di parità di trattamento nelle scelte dei titolari di cariche – approvato dal Consiglio Federale.